

Al

CONSIGLIO COMUNALE

di

Stabio

Risoluzione municipale no. 792 del 19 dicembre 2022

Per esame alle Commissioni della Gestione e delle Petizioni

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 25/2022

Regolamento per l'allacciamento, l'utilizzo e la fornitura di energia elettrica.

Richiesta di approvazione del Regolamento elettricità

Onorevole Signor Presidente, Onorevoli Signore e Signori Consiglieri comunali,

Con il presente messaggio municipale si propone l'approvazione del nuovo Regolamento per l'allacciamento, l'utilizzo e la fornitura di energia elettrica.

La presente proposta si inserisce nel contesto delle modifiche sulla Legge organica comunale (LOC), della Legge cantonale di applicazione della legge federale sull'approvvigionamento elettrico (LA-LAEI) e l'abrogazione della Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici (LMSP) entrate in vigore il 1 luglio 2019.

Questi cambiamenti legislativi rendono necessario l'aggiornarnamento di tutti i regolamenti delle Aziende comunali (AMS), compreso il Regolamento inerente la sezione elettricità.

1. Premessa

Prima di entrare nel merito della proposta di modifica del Regolamento, che il Municipio, per il tramite delle sue Aziende, intende adottare, è doveroso riprendere la premessa presentata con l'aggiornamento dei Regolamenti per la distribuzione di acqua e gas. L'abrogazione della Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici (LMSP) ha implicato la ripresa di alcuni articoli nella LOC e rispettivamente nella Legge cantonale di applicazione della legge federale sull'approvvigionamento elettrico (LA-LAEI), per mantenere al passo con i tempi gli strumenti legislativi a disposizione dei Comuni con le loro Aziende comunali.

Il Regolamento elettricità presentato in questo messaggio municipale, intende rivedere quello attuale, in vigore dal 2005. I suoi contenuti tengono conto, di quanto già adottato da altre Aziende attive nel medesimo settore in Canton Ticino.

In particolare gli obiettivi della presente modifica mirano a definire con più precisione le regole tecniche e tariffali per l'allacciamento e la distribuzione di energia elettrica sul territorio di Stabio, a definire meglio il contesto per i produttori indipendenti così come ad attualizzare le direttive ai nuovi standard legislativi in vigore, ponendo dunque le basi per fronteggiare i futuri cambiamenti di mercato.

2. Preavviso Sorvegliante dei prezzi

Il Municipio, nel rispetto dell'art. 14 della Legge sulla sorveglianza dei prezzi (LSPr) ha sottoposto il progetto di Regolamento al Sorvegliante dei prezzi.

Nel suo preavviso, il Sorvegliante dei prezzi ha ricordato che ai sensi della Legge sull'approvvigionamento elettrico, gli introiti conseguiti con l'allestimento di nuovi allacciamenti o lo svolgimento di attività amministrative devono essere presi in considerazione nel calcolo delle tariffe dell'elettricità. Il Sorvegliante dei prezzi, partendo dal presupposto che nella fattispecie questo principio è rispettato, si è astenuto da esprimere una raccomandazione formale.

3. Nuovo Regolamento elettricità

La struttura del Regolamento riprende perlopiù quella attuale, aggiornandola ai cambiamenti legislativi e creando un documento completo e conforme alla realtà di Stabio.

Qui di seguito vengono descritti i contenuti dei vari capitoli e le principali modifiche al Regolamento.

Disposizioni generali

In questo capitolo, dopo una serie di definizioni, si specifica lo scopo e il campo d'applicazione del Regolamento, così come i compiti dell'Azienda. Esso disciplina i rapporti tra le AMS e i suoi clienti, definisce le competenze nella costruzione, nell'esercizio e nella manutenzione della rete di distribuzione dell'energia elettrica.

Sono elencate le basi legali e le normative ai vari livelli istituzionali svizzeri, il comprensorio di distribuzione e la modalità di approvvigionamento. Oltre a ciò vengono definiti i principi base per l'utilizzo di proprietà private e la possibilità di istituire delle servitù in casi particolari.

Rete di distribuzione e allacciamento

Questo capitolo approfondisce i dettagli concernenti la rete di distribuzione delle AMS. Si entra nel merito delle componenti della rete, la loro pianificazione, gli aspetti costruttivi e il rispettivo accesso ed esercizio. Oltre ciò viene definita la procedura di domanda d'allacciamento, il numero di allacciamenti per immobile, le rispettive modifiche, la definizione delle rispettive tasse, la manutenzione così come i casi per un possibile rifiuto di allacciamento. Si entra nel dettaglio dell'esecuzione dell'allacciamento indicando gli oneri e le responsabilità delle parti coinvolte.

Produttori indipendenti

In questa sezione del Regolamento vengono trattati i produttori indipendenti, ovvero quegli utenti che, per mezzo di propri impianti, generano e forniscono energia elettrica alla rete. Nel dettaglio vengono specificati la procedura di notifica del nuovo impianto, la modalità di remunerazione dell'energia in esubero, così come i diversi dettagli tecnici necessari al buon funzionamento delle relazioni tra le parti e infine gli obblighi dei produttori e del gestore di rete.

Condizioni tecniche e di sicurezza

Questo capitolo disciplina le condizioni tecniche e gli aspetti di sicurezza sia per nuovi allacciamenti sia per quelli esistenti di apparecchi elettrici per il condizionamento termico. Vengono anche definiti i parametri minimi di sicurezza delle persone e degli impianti per ciò che riguarda possibili interventi così come per ciò che concerne gli apparecchi allacciati alla rete. Infine viene definito lo scopo d'utilizzo della fornitura elettrica da parte del cliente.

Principi fornitura di energia

Questo capitolo descrive le condizioni di fornitura dell'energia, la cessione di essa così come il caso in cui vi sussiste la necessità e la gestione di energia suppletiva (di soccorso).

Aspetti amministrativi fornitura

Questo capitolo regola la richiesta e la disdetta della fonritura di energia elettrica, come anche qualsiasi modifica a essa correlata. Inoltre viene approfondita la tematica a riguardo dell'entità e gli obblighi del debitore nei confronti dell'Azienda.

Limitazioni e sospensione della fornitura

Questa parte del Regolamento entra nel merito del principio di regolarità della fornitura così come un'eventuale interruzione e le responsabilità a essa correlate. Vengono elencate chiaramente le diverse casisitiche di sospensione così come l'obbligo, sia da parte del cliente sia delle Aziende, di provvedimenti da intraprendere in simili circostanze.

Sistema di conteggio dell'energia

Questa sezione del Regolamento definisce in modo chiaro come si procede con la misurazione dei consumi, i possibili guasti o le manomissioni agli apparecchi, la verifica, gli errori e la responsabilità che ne risulta. Viene anche definita la proprietà dei sistemi di misurazione.

<u>Impianti interni</u>

Questo capitolo delinea la responsabilità, la proprietà, la manutenzione, l'accesso e la verifica degli impianti interni.

Tariffe, tasse e fatturazione

Questo capitolo tratta le diverse tariffe che si applicano per la fornitura di energia elettrica (utilizzo rete, fornitura di energia, tasse e contributi legali). Vengono poi definiti i procedimenti d'incasso, le procedure da intraprendere per l'esecuzione dell'incasso in caso di scadenza, di prescrizione, di richiesta di cauzioni e per prestazioni particolari.

Si entra in seguito nei dettagli riguardanti le spese generali e i costi amministrativi. Queste tematiche sono state inserite, rispetto all'attuale Regolamento in vigore, prendendo spunto dalle spese generali in vigore presso le altre Aziende del territorio e sulla base degli effettivi costi interni.

<u>Aspetti legali</u>

Questo capitolo inquadra l'aspetto giuridico rispettivamente le vie legali e le istanze per i vari tipi di abusi e contestazioni, che si potrebbero presentare, così come l'entrata in vigore del presente Regolamento.

4. Conclusione

Il Municipio è convinto che con l'adozione del presente Regolamento viene aggiornata la base legale che supporta la vendita di energia elettrica da parte delle AMS, precisando i criteri per la fornitura, l'esercizio e la misurazione della stessa.

Per quanto noto, il presente documento è stato redatto in modo tale da fronteggiare futuri cambiamenti all'interno del mercato di riferimento.

5. Disegno di risoluzione

In conformità a quanto citato in precedenza e restando a disposizione per ulteriori informazioni che vi dovessero necessitare, vi domandiamo di voler

risolvere:

- 1. È approvato il Regolamento comunale per l'allacciamento, l'utilizzo e la fornitura di energia elettrica nel suo complesso, come al testo allegato e parte integrante del presente messaggio municipale.
- 2. Viene abrogato il Regolamento per la fornitura di energia elettrica adottato dal Consiglio comunale in data 13 giugno 2005.
- 3. Il Regolamento comunale per l'allacciamento, l'utilizzo e la fornitura di energia elettrica entra in vigore al momento dell'approvazione della Sezione degli Enti locali (SEL).

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco Il Segretario

Simone Castelletti Claudio Currenti

Allegati:

- Regolamento per l'allacciamento, l'utilizzo e la fornitura di energia elettrica





REGOLAMENTO PER L'ALLACCIAMENTO, L'UTILIZZO E LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA



INDICE

1.	DEFINIZIONI	4
2.	DISPOSIZIONI GENERALI	6
Art. 1:	Scopo e campo di applicazione	6
Art. 2:	Compiti dell'Azienda	7
Art. 3:	Basi giuridiche	7
Art. 4:	Comprensorio	
Art. 5:	Approvvigionamento	8
Art. 6:	Obblighi del proprietario e servitù	8
3.	RETE DI DISTRIBUZIONE E ALLACCIAMENTO	9
Art. 7:	Rete di distribuzione	9
Art. 8:	Allacciamento	10
Art. 9:	Principi tecnici dell'allacciamento	12
Art. 10:	Limite di proprietà	12
Art. 11:	Domanda d'allacciamento	12
Art. 12:	Progetto di allacciamento	13
Art. 13:	Numero di allacciamenti per immobile	13
Art. 14:	Costruzioni accessorie	14
Art. 15:	Rifiuto d'allacciamento	14
Art. 16:	Modalità d'esecuzione	14
Art. 17:	Modifiche di allacciamento	14
Art. 18:	Manutenzione dell'allacciamento	15
Art. 19:	Ristrutturazione e demolizione stabile	16
Art. 20:	Tassa d'allacciamento	16
Art. 21:	Fatturazione tassa di allacciamento	16
Art. 22:	Calcolo della potenza garantita	17
Art. 23:	Aumento di potenza	
Art. 24:	Riduzione della potenza e disdetta dell'allacciamento	17
Art. 25:	Opere di genio civile	
Art. 26:	Altri costi a carico del proprietario	
Art. 27:	Modalità di pagamento tassa d'allacciamento	
Art. 28:	Oneri a carico dell'Azienda	18
4.	PRODUTTORI INDIPENDENTI	
Art. 29:	Procedura di notifica e approvazione	18
Art. 30:	Remunerazione	
Art. 31:	Raccordo alla rete di distribuzione e addebito dei relativi costi	18
Art. 32:	Esigenze tecniche per l'apparecchiatura di misurazione e addebito dei	19
Art. 33:	Obblighi dei Produttori indipendenti	
Art. 34:	Obblighi del Gestore di rete	20
5.	CONDIZIONI TECNICHE E DI SICUREZZA	20
Art. 35:	Condizionamento termico	20
Art. 36:	Protezione delle persone e degli impianti	
Art. 37:	Apparecchi ammessi	
Art. 38:	Utilizzo della fornitura	
6.	PRINCIPI FORNITURA DI ENERGIA	22
Art. 39:	Condizioni di fornitura	
Art. 39: Art. 40:	Condizioni di fornitura	
	-	
Art. 41:	Energia suppletiva (di soccorso)	22
7.	ASPETTI AMMINISTRATIVI FORNITURA	
Art. 42:	Richiesta e disdetta di fornitura	
Art. 43:	Richieste di fornitura, modifica e trasferimento	
Art. 44:	Debitore nei confronti dell'Azienda	23



8.	LIMITAZIONI E SOSPENSIONE DELLA FORNITURA	24		
Art. 45:	Principio: regolarità della fornitura	24		
Art. 46:	Interruzioni d'esercizio della rete			
Art. 47:	Sospensioni per singoli Clienti			
Art. 48:	Esclusione di responsabilità e di indennizzo			
Art. 49:	Obblighi del Cliente			
9.	SISTEMA DI CONTEGGIO DELL'ENERGIA	26		
Art. 50:	Proprietà, manutenzione, sostituzione	26		
Art. 50. Art. 51:	Misura dell'energia			
Art. 51. Art. 52:	Verifiche			
Art. 53:	Errori di misura			
10.	IMPIANTI INTERNI	28		
Art. 54:	Impianti interni	28		
11.	TARIFFE, TASSE E FATTURAZIONE	29		
Art. 55:	Tariffe e prezzi di fornitura	29		
Art. 56:	Tariffa provvisoria / senza conteggio	29		
Art. 57:	Fatture e pagamenti	30		
Art. 58:	Debitore nei confronti dell'Azienda	30		
Art. 59:	Procedura d'incasso ed esecutiva			
Art. 60:	Ripristino del normale contatore	31		
Art. 61:	Cauzione: principio	31		
Art. 62:	Cauzione per commerci, servizi, industrie, enti pubblici	31		
Art. 63:	Cauzione per privati (economie domestiche)			
Art. 64:	Cauzione per altre prestazioni/servizi/prodotti			
Art. 65:	Cauzione e contatore a prepagamento			
Art. 66:	Cauzione: inadempienza	32		
Art. 67:	Restituzione della cauzione			
Art. 68:	Deposito cauzioni			
Art. 69:	Spese generali e costi amministrativi			
Art. 70:	Prestazioni diverse	34		
12.	ASPETTI LEGALI	34		
Art. 71:	Violazioni e abusi	34		
Art. 72:	Abusi di prelievo e/o tariffa	34		
Art. 73:	Contestazioni di ordine tecnico	34		
Art. 74:	Controversie in materia di tariffe e accesso alla rete	34		
Art. 75:	Diritto applicabile, tribunali ordinari e foro	35		
13.	DISPOSIZIONI FINALI	35		
Art. 76:	Entrata in vigore	35		
INSERTO A	A - SCHEMA DI ALLACCIAMENTO	36		
INSERTO B	- TASSA DI ALLACCIAMENTO	37		
INSERTO C	- TERMINI DI PAGAMENTO E ACCONTI	39		
NSEPTO D _ CALIZIONI				



1. **DEFINIZIONI**

Associazione delle Aziende elettriche Svizzere che emana le AES (VSE)

raccomandazioni del settore elettrico.

Apparecchi calorici impianti per la produzione di acqua calda sanitaria,

> condizionamento termico di ambienti mediante elettricità, di forni industriali ad uso quotidiano i cui inserimenti sono effettuati dall'Azienda mediante telecomando. Oltre a questi è considerato

apparecchio calorico anche la termopompa.

Azienda s'intende l'Azienda Comunale di Stabio (ams, Sezione elettricità, via

Rognago 6, 6855 Stabio). L'Azienda ha la funzione di gestore di rete o

di fornitore di energia elettrica o può rivestire entrambi i ruoli.

Bassa tensione o BT corrisponde al livello di rete 7 (LR7 – 400V/230V).

CCS Codice Civile Svizzero.

ubicazione dell'esercizio di un Consumatore finale costituente Centro di consumo

> un'unità economica e geografica, con un consumo annuo proprio effettivo, a prescindere dal fatto se dispone di uno o più punti di

immissione e di prelievo.

Cliente colui che intrattiene un rapporto commerciale con l'Azienda, debitore

> del pagamento della prestazione dei servizi di rete, e/o della fornitura di energia e/o colui che richiede o detiene un allacciamento elettrico. Di regola è il proprietario dello stabile o i comproprietari dello stabile, responsabili della manutenzione dell'impianto elettrico ai fini della

sicurezza.

Comprensorio territorio/area in cui l'Azienda assicura la distribuzione.

finale

Consumatore libero Cliente che acquista energia elettrica per proprio uso, con un consumo annuo superiore a 100 MWh e che usufruisce del diritto

d'accesso alla rete.

finale con servizio

universale

Consumatore libero Cliente con un consumo annuo superiore a 100 MWh che non esercita

il diritto di libero accesso alla rete.

Consumatore fisso

finale

Cliente che acquista energia elettrica per proprio uso e che non ha accesso libero alla rete in quanto non raggiunge il limite di consumo

di 100 MWh annuo.

DPS dispositivo di protezione contro le sovracorrenti.



ElCom Commissione federale dell'energia elettrica che sorveglia in

particolare i prezzi del mercato elettrico vincolato e il rispetto del

diritto di accesso alla rete dei consumatori liberi finali.

ESI Elettricità Svizzera Italiana (www.elettricità.ch).

ESTI Ispettorato federale degli impianti a corrente forte.

Formulario modulo ufficiale per comunicare all'Azienda l'istallazione, la modifica,

il collaudo o altro, relativo all'impianto elettrico del Cliente. I formulari sono scaricabili dal sito internet dell'Azienda (www.amstabio.ch) o dal

sito Elettricità della Svizzera Italiana (www.elettricita.ch).

Fornitore soggetto che si occupa di approvvigionare energia elettrica.

Gestore di rete soggetto che gestisce il transito di energia attraverso le reti elettriche

di sua proprietà.

kVA unità di misura della potenza apparente (kilovoltampere).

LAEI Legge sull'approvvigionamento elettrico (RS 734.7).

LA-LAEI Legge cantonale di applicazione della legge federale

sull'approvvigionamento elettrico.

LEne Legge federale sull'energia (RS 730.0).

LIE Legge federale concernente gli impianti a corrente forte e a corrente

debole (RS 734.0).

LPD Legge federale sulla protezione dei dati (RS 235.1).

Media tensione o MT corrisponde al livello di rete 5 (LR5 – 11kV).

MWh unità di misura dell'energia (megawattora) (1 MWh = 1'000 kWh).

NIBT Norme impianti bassa tensione (SN 411000:2015).

OAEI Ordinanza sull'approvvigionamento elettrico (RS 734.71).

OEn Ordinanza sull'energia (RS 730.01).

OIBT Ordinanza concernente gli impianti elettrici a bassa tensione (RS

734.27).

OPBT Ordinanza sui prodotti elettrici a bassa tensione (RS 734.26).

ORNI Ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (RS 814.710).



PAE prescrizioni delle Aziende Elettriche (Svizzera italiana).

Produttore soggetto che produce elettricità per il proprio fabbisogno Indipendente (autoconsumo) e/o che immette in rete l'energia prodotta.

Proprietario persona fisica o giuridica iscritta a tale titolo a registro fondiario. È

considerato Proprietario anche il beneficiario di un diritto di superficie

per sé stante e permanente intavolato come fondo al registro

fondiario.

RaSi rapporto di sicurezza

RCP Raggruppamento ai fini del consumo proprio.

RLA-LAEI Regolamento della legge cantonale di applicazione della legge federale

sull'approvvigionamento elettrico.

Sistema di conteggio dispositivi necessari al conteggio dell'energia e all'eventuale

dell'energia trasmissione dei dati (quali ad esempio: contatori, trasformatori di

misura, sistemi di telelettura e ricevitori di telecomando).

Swissgrid Società nazionale che gestisce la rete di trasporto in alta e altissima

tensione (LR1 – livello di rete 1).

Titolare proprietario del fondo e/o dello stabile allacciato, i condomini

dell'allacciamento e i beneficiari di un diritto di superficie di un determinato immobile.

Transito servizio di rete per il trasporto di energia.

UFE Ufficio federale dell'energia.

2. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1: Scopo e campo di applicazione

¹ Il presente Regolamento disciplina l'allacciamento, l'utilizzo e la fornitura di energia elettrica ed è applicabile a tutti i Clienti dell'Azienda.

² Esso disciplina inoltre i rapporti tra l'Azienda e i Clienti nel campo dei servizi di rete e di fornitura di energia elettrica, in particolare per quanto riguarda le modalità, nonché tutti gli aspetti finanziari per ciò che concerne le tariffe, le tasse e le condizioni tecniche ed economiche per l'esecuzione, la modifica e la manutenzione di un allacciamento.

³ In particolare, esso disciplina anche le modalità con cui l'Azienda opera nella negoziazione di contratti di vendita di energia a consumatori liberi finali (Art. 55).

⁴ Gli Inserti A–B–C-D costituiscono parte integrante del presente Regolamento.



⁵ L'allacciamento alla rete, così come il consumo di energia elettrica nel Comprensorio, comportano l'accettazione del presente Regolamento e dei suoi Inserti.

Art. 2: Compiti dell'Azienda

- ¹ L'Azienda costruisce, gestisce e mantiene, secondo lo stato dell'arte, la rete di distribuzione di energia elettrica e gli impianti della rete di sua proprietà, nel rispetto delle leggi applicabili e delle prescrizioni relative al settore elettrico.
- ² L'Azienda si occupa altresì di fornire ai Clienti l'energia elettrica secondo quanto disposto dalle leggi applicabili.
- ³ L'Azienda promuove l'utilizzo razionale e parsimonioso dell'energia elettrica, nonché delle energie rinnovabili.

Art. 3: Basi giuridiche

- ¹ Il presente Regolamento, le prescrizioni che ne derivano e le tariffe in vigore, come pure qualsiasi eventuale contratto particolare o accordo speciale, costituiscono le basi giuridiche delle relazioni tra l'Azienda e i suoi Clienti.
- ² Il Cliente ha il diritto di ricevere, a richiesta, un esemplare del presente Regolamento e delle relative tariffe. Questi documenti possono essere consultati e scaricati sul sito internet dell'Azienda.
- ³ Il presente Regolamento e i relativi Inserti possono essere modificati dal Legislativo del Comune di Stabio. In caso di contestazione fa stato la versione in vigore, approvata dal Consiglio comunale e ratificata dall'Autorità superiore, che di regola è pubblicata sul sito internet dell'Azienda.
- ⁴ In casi particolari, quali allacciamenti fuori dalla zona edificabile o in media tensione, l'Azienda può stabilire condizioni speciali di allacciamento, orientandosi, per quanto possibile, ai criteri stabiliti dal presente Regolamento per le fattispecie più vicine.
- ⁵ Per tutto quanto non specificatamente qui contemplato e previsto, sono applicabili le altre disposizioni e prescrizioni tecniche emanate dall'Azienda. Restano riservate le normative internazionali, federali o cantonali applicabili in materia e le prescrizioni emanate dalla AES.

Art. 4: Comprensorio

- ¹ Il presente Regolamento si applica al comprensorio di distribuzione dell'Azienda, definito all'Art. 5 RLA-LAEI e relativo allegato.
- ² Il perimetro della zona servita all'interno del comprensorio di distribuzione coincide generalmente con quello delle zone edificabili del piano regolatore, all'interno del quale l'Azienda è tenuta di principio a eseguire gli allacciamenti richiesti e/o fornire l'energia elettrica per legge o per convenzione.



³ Al di fuori delle zone edificabili l'Azienda non è di regola tenuta a garantire l'accesso alla rete di distribuzione, l'esecuzione dell'allacciamento e a fornire l'energia. Eventuali deroghe al di fuori delle zone edificabili sono di esclusiva competenza dell'Azienda, riservati i vincoli imposti dal diritto cantonale e federale.

Il rilascio di singole autorizzazioni non obbliga l'Azienda a concederne altre né a potenziare o estendere quelle esistenti.

Art. 5: Approvvigionamento

¹ Per l'approvvigionamento in energia elettrica, l'Azienda fa capo all'acquisto da terzi e/o può produrre in proprio.

Art. 6: Obblighi del proprietario e servitù

¹ Diritto di attraversamento

Ogni Cliente è tenuto a concedere, a titolo gratuito, all'Azienda i diritti necessari per la realizzazione, la posa, l'esercizio e la manutenzione degli impianti che alimentano il suo allacciamento.

² Diritto di accesso

Il Proprietario del fondo sul quale transita un allacciamento o dove è stato installato un impianto fotovoltaico di proprietà dell'Azienda ha l'obbligo di consentire agli addetti dell'Azienda l'accesso in ogni momento al fondo stesso, in particolare al punto di allacciamento (punto di fornitura) e ai sistemi di conteggio dell'energia con ogni veicolo e mezzo idoneo per la realizzazione/posa, l'esercizio e per le necessità di controllo e sorveglianza, nonché di manutenzione degli impianti, ivi compreso il diritto di occupare provvisoriamente il sedime, qualora fosse necessario per i suddetti lavori.

- ³ Nei casi di condotte sotterranee il Proprietario è inoltre tenuto a mantenere libero e sgombero il tracciato delle condotte, nel senso che sull'area sopraccitata, larga almeno 1.5 m, non potranno sorgere costruzioni né crescere alberi di alto fusto e/o con radici profonde.
- ⁴ Nei casi di condotte aeree, il Proprietario si impegna a non piantare alberi ad alto fusto a distanze insufficienti da una linea aerea e autorizza, in ogni tempo, il taglio di rami o di alberi che possono dare luogo a perturbazioni sulla linea aerea. Rimane riservato il diritto al risarcimento per eventuali danni alle proprietà e alle culture provocati dall'Azienda.
- ⁵ Il Proprietario di un fondo, al beneficio di un allacciamento, si impegna ad accordare a titolo gratuito l'installazione sul proprio terreno di parti di impianti destinate ad alimentare terzi. A tale scopo verranno stipulate apposite convenzioni da iscrivere quali servitù a registro fondiario.
- ⁶ Qualora l'allacciamento attraversasse il fondo di terzi, spetta al titolare dello stabile da allacciare il compito di richiedere la servitù per le opere di genio civile di sua proprietà (in particolare posa condotta). Il titolare dell'allacciamento dovrà ottenere i relativi permessi e autorizzazioni dai singoli Proprietari sul quale transita il suo allacciamento, procedendo con la sottoscrizione di una convenzione da iscriversi quale servitù all'Ufficio registri. Il testo della



convenzione o degli accordi conclusi tra privati dovrà in particolare contenere il diritto a installare e a mantenere sul fondo altrui una condotta sotterranea, comprese le altre indispensabili strutture e altre opere accessorie, oltre che indicare quanto già esposto ai punti precedenti. Copie di tali accordi o convenzioni tra le parti dovranno essere condivisi con l'Azienda.

⁷ Tutte le spese derivanti dalla servitù, con particolare riferimento alle spese notarili, di bollo, alle tasse di iscrizione dell'Ufficio registri e alle eventuali indennità da versare ai proprietari dei fondi gravati sui quali transitano le condotte, sono integralmente posti a carico del titolare dell'allacciamento.

⁸ Qualora l'alimentazione di un immobile richiedesse l'installazione di una cabina di trasformazione, il Proprietario deve mettere a disposizione dell'Azienda il locale e lo spazio necessari. I locali e lo spazio messo a disposizione rimangono di principio di proprietà del titolare dell'allacciamento; al contrario gli impianti elettromeccanici sono di proprietà dell'Azienda. L'ubicazione del locale atto ad ospitare la cabina di trasformazione viene fissata d'intesa fra l'Azienda ed il Proprietario e deve rispondere ai requisiti tecnici richiesti dall'Azienda.

L'occupazione del locale o dello spazio destinato alla cabina, i diritti di passo e di accesso nonché quelli di posa e di mantenimento dei collegamenti elettrici sotterranei, verranno iscritti nel registro fondiario a spese del Proprietario, nella forma e nelle modalità convenute fra le parti. L'Azienda ha il diritto di usare la cabina di trasformazione anche per l'alimentazione di terzi.

¹⁰ L'Azienda può inoltre far capo all'espropriazione secondo le modalità previste dalla legge applicabile.

3. RETE DI DISTRIBUZIONE E ALLACCIAMENTO

Art. 7: Rete di distribuzione

¹ La rete di distribuzione dell'Azienda comprende le linee di trasporto, gli impianti di trasformazione, le linee e gli armadi di distribuzione, le linee di allacciamento, le linee di alimentazione e gli impianti di illuminazione pubblica, come pure le linee di teleazione, di telecomando e di telemisura.

² Le linee di distribuzione servono principalmente all'urbanizzazione dei fondi e a esse sono raccordati le cabine di trasformazione, gli armadi di distribuzione e le linee di allacciamento degli impianti dei Clienti.

³ L'Azienda stabilisce le caratteristiche tecniche, i tracciati delle linee e l'ubicazione degli impianti.

⁹ Restano riservati gli Art. 676, 691, 693 e 742 del CCS.



Art. 8: Allacciamento

¹ L'allacciamento si compone di diversi elementi (cfr. Inserto A) e come meglio qui di seguito specificato.

² Armadio di allacciamento

È un armadio fornito dal Cliente tramite il suo elettricista installatore, adibito a ospitare i collegamenti elettrici, la cassetta d'introduzione, i sistemi di conteggio dell'energia, i DPS d'abbonato e altri allacciamenti, quali per esempio quelli di comunicazione e altri vettori energetici. In questo contesto il Cliente, rispettivamente il suo installatore, prenderanno in considerazione le esigenze tecniche espresse dall'Azienda con particolare riferimento alla lettura a distanza da realizzare in un unico punto dei contatori acqua, gas ed elettricità. Lo spazio necessario per la posa dell'armadio è messo a disposizione dal Cliente e la sua ubicazione è concordata preventivamente con l'Azienda.

³ Cassetta d'introduzione

Contiene la testa cavo e il DPS dell'allacciamento. Per definizione del limite di rete secondo l'OIBT, la cassetta d'introduzione fa parte dell'impianto interno. Il titolare dell'allacciamento ne è il proprietario e si occupa della manutenzione necessaria. La cassetta d'introduzione e il suo contenuto sono da considerare parte integrante dell'immobile e non possono essere pertanto rimossi o asportati dal Cliente, per esempio in caso di vendita dell'immobile o di cessazione della validità del diritto di superficie per sé stante e permanente.

⁴ DPS

Elemento di protezione costituito da fusibili o da un'apparecchiatura automatica magnetotermica.

⁵ Tubo proteggi cavo

Il tubo proteggi cavo collega l'armadio d'allacciamento alla rete di distribuzione. Il Cliente lo posa, a sue spese, anche sul terreno pubblico, seguendo le relative direttive tecniche impartite dall'Azienda. Prima della chiusura dello scavo il Cliente farà rilevare il tracciato dall'Azienda.

Quest'ultima si riserva il diritto di non posare il cavo di allacciamento, qualora il tubo proteggi cavo non fosse posato secondo le direttive tecniche o in assenza di un rilievo. Eventuali maggior costi per difficoltà di posa saranno fatturati al Cliente.

⁶ Cavo di allacciamento

Il cavo di allacciamento è posato e raccordato dall'Azienda.

⁷ Sistemi di conteggio dell'energia

I contatori, gli apparecchi di misura e di comando e gli impianti di telelettura vengono forniti e installati dall'Azienda e restano di sua proprietà. Le spese di manutenzione sono a carico dell'Azienda. I costi ricorrenti per la trasmissione dati sono a carico del Cliente in base alle tariffe pubblicate e sono disciplinati da leggi e direttive di ordine superiore.

Il Proprietario dell'immobile rispettivamente il Cliente, deve far eseguire a proprie spese e secondo le istruzioni dell'Azienda tutti gli impianti necessari all'allacciamento dei sistemi di conteggio dell'energia e di telecomando.



Il Proprietario deve pure mettere a disposizione dell'Azienda lo spazio necessario alla posa di tali apparecchi. I sistemi di conteggio di misura ed eventualmente quelli di ricezione del segnale di telecomando sono posati di regola dall'Azienda all'interno dell'armadio di allacciamento.

L'Azienda può chiedere che i sistemi di conteggio dell'energia siano accessibili dall'esterno e posti a ridosso della recinzione per mezzo di appropriate nicchie. Le spese di costruzione delle nicchie sono a carico del Proprietario.

Le spese di montaggio e smontaggio dei sistemi di conteggio dell'energia sono a carico dell'Azienda.

Per ulteriori dettagli sono applicabili le PAE.

⁸ Cabina di trasformazione

Per nuovi allacciamenti o il rifacimento di vecchi allacciamenti, la fornitura/misura dell'energia è effettuata di norma in BT e la cabina di trasformazione è di proprietà dell'Azienda.

Laddove sia necessaria la posa di una cabina di trasformazione, l'impianto principale raccordato alla cabina e la misura dell'energia devono essere eseguite nelle sue immediate vicinanze, se possibile in un locale adiacente. La posa di contatori nella cabina di trasformazione dell'Azienda non è di regola ammessa.

Nel caso in cui l'alimentazione di un immobile richiedesse l'installazione di una cabina di trasformazione, questa viene realizzata a spese dell'Azienda, che ne rimane proprietaria e si occuperà della relativa manutenzione. Se necessario, il Cliente deve mettere a disposizione dell'Azienda il locale e lo spazio necessari a ospitare la cabina di trasformazione. I locali rispettivamente lo spazio messo a disposizione rimangono di principio di proprietà del Cliente, mentre tutti gli impianti elettromeccanici sono di proprietà dell'Azienda.

L'ubicazione ottimale per ospitare la cabina di trasformazione viene stabilita d'intesa fra l'Azienda ed il Cliente e deve soddisfare i requisiti tecnici richiesti dall'Azienda.

L'occupazione del locale o dello spazio destinato alla cabina, i diritti di passo e di accesso e quelli di posa e di mantenimento dei collegamenti elettrici sotterranei, verranno iscritti quali servitù nel registro fondiario a spese del Proprietario, secondo quanto convenuto fra le Parti, tenuto conto che l'Azienda deve poter accedervi in ogni momento durante tutto l'anno. L'Azienda ha il diritto di usare la cabina di trasformazione anche per l'alimentazione di terzi.

⁹ Allacciamento in MT

In casi particolari e in conformità alle normative e prescrizioni applicabili al settore, l'Azienda concede la fornitura/misura in MT. In questi casi la cabina di trasformazione è di proprietà del Cliente, che ne è responsabile sia per la parte elettromeccanica che per la parte di genio civile. Per l'allacciamento della cabina verrà richiesta dall'Azienda la posa di almeno un interruttore di potenza e di misura dell'energia in MT, componenti che rimarranno di proprietà dell'Azienda. Il titolare dell'allacciamento della cabina avrà la responsabilità del proprietario di un'opera secondo quanto previsto dalle disposizioni del CO, rispettivamente la responsabilità di un proprietario d'impianto secondo i disposti di diritto federale applicabili al settore elettrico.

Tutte le spese conseguenti al mantenimento della cabina di trasformazione in stato idoneo al suo buon funzionamento, nonché i relativi costi di manutenzione e riparazione sono a



carico del Cliente, che può delegare questo compito all'Azienda, a condizioni che verranno stabilite di volta in volta.

¹⁰ Messa a terra

Nel punto di allacciamento il Proprietario dello stabile deve mettere a disposizione un collegamento adeguato alla messa a terra del PEN. L'uso dell'allacciamento dell'acqua potabile quale dispersore di terra è vietato.

Art. 9: Principi tecnici dell'allacciamento

¹ L'Azienda esegue per principio tutti gli allacciamenti di nuovi impianti alla rete di distribuzione nel comprensorio di sua pertinenza, alle condizioni tariffali in vigore, nel limite delle capacità tecniche della rete.

Art. 10: Limite di proprietà

- ¹ I morsetti d'entrata del DPS di introduzione sono il limite tra la rete, di proprietà dell'Azienda, e l'impianto interno di proprietà privata e sono pure il punto di fornitura e di allacciamento (cfr. Inserto A).
- ² Tutte le opere di genio civile relative all'allacciamento sono eseguite e pagate dal Proprietario del fondo. Queste appartengono al Proprietario del fondo sino al limite della propria particella.
- ³ Per contro, le parti di genio civile dell'allacciamento su area pubblica o di terzi rimangono di proprietà dell'Azienda che se ne assume le relative spese di manutenzione.
- ⁴ Tutte le altre componenti dell'allacciamento che non appartengono al Proprietario secondo quanto indicato nei punti precedenti sono di proprietà dell'Azienda che si occupa della relativa manutenzione e se ne assume i relativi costi.

Art. 11: Domanda d'allacciamento

- ¹ La procedura qui di seguito descritta si applica sia ai nuovi allacciamenti sia alle modifiche/ampliamenti di quelli esistenti, come pure agli allacciamenti provvisori, per manifestazioni temporanee e nei casi di installazione di apparecchi suscettibili di creare perturbazioni.
- ² L'Azienda esegue per principio tutti gli allacciamenti, inclusi quelli per i Produttori indipendenti, di nuovi impianti alla rete di distribuzione nei limiti degli Art. 4 e 6, previo espletamento delle pratiche amministrative della domanda di allacciamento da parte del Cliente.
- ³ Ogni richiesta di nuovo allacciamento o modifica di allacciamento e/o di potenziamento dell'allacciamento esistente deve essere presentata tramite l'apposito Formulario, inoltrato prima dell'esecuzione dell'allacciamento all'Azienda.



- ⁴ La richiesta deve essere trasmessa dall'installatore elettricista autorizzato, che rappresenta il Proprietario nei confronti dell'Azienda, corredata dallo schema e da una planimetria dettagliata del fondo sul quale sorge lo stabile o l'impianto da allacciare.
- ⁵ La richiesta di allacciamento deve contenere l'indicazione delle potenze (rispettivamente della corrente massima permessa) da installare e da raccordare alla rete secondo le prescrizioni tecniche.
- ⁶ Per l'installazione di impianti o apparecchi che potrebbero causare disturbi alla rete quali armoniche, forti oscillazioni di tensione oppure che potrebbero assorbire eccessivamente il segnale di telecomando dell'Azienda, è necessaria l'autorizzazione dell'Azienda. A tale scopo il Cliente dovrà compilare l'apposito Formulario.
- ⁷ L'installazione d'impianti produttori di energia indipendenti deve essere comunicata all'Azienda tramite il Formulario preposto.

Art. 12: Progetto di allacciamento

¹ L'Azienda decide sul tipo, sul modo di esecuzione, sul punto di derivazione di un allacciamento, sul tracciato e sulla sezione dei cavi. L'Azienda decide inoltre il punto di collegamento alla rete, in particolare il luogo e il livello di tensione.

Qualora il proprietario esprimesse esigenze particolari, i costi supplementari derivanti gli saranno addebitati.

² Nella definizione del progetto di allacciamento l'Azienda tiene conto, nella misura del possibile, dei desideri del richiedente, in particolare per definire il punto di introduzione, come pure la posizione della cassetta d'introduzione, dei sistemi di conteggio dell'energia e di comando.

Art. 13: Numero di allacciamenti per immobile

- ¹ L'Azienda esegue di regola un solo allacciamento per ogni immobile o mappale alimentato dalla rete di distribuzione.
- ² Per immobili appartenenti allo stesso complesso come pure al RCP può essere concesso un solo allacciamento in accordo con l'Azienda; in questo caso, le derivazioni costituenti parte integrante dell'impianto interno sono eseguite a spese e a cura del Proprietario.
- ³ L'Azienda ha il diritto di collegare più immobili mediante un'unica condotta comune, come pure di derivare da qualsiasi allacciamento altri raccordi, indipendentemente dalle tasse precedentemente pagate.
- ⁴ L'Azienda si riserva altresì il diritto di richiedere, a spese del Proprietario, l'iscrizione nel registro fondiario delle servitù relative a questi raccordi e di quelle determinate dalla presenza di impianti di distribuzione di sua proprietà.



Art. 14: Costruzioni accessorie

¹ Le costruzioni accessorie quali autorimesse, rustici e altri impianti che interessano un unico complesso, devono essere alimentate in derivazione dell'impianto interno principale.

² Se le costruzioni accessorie e lo stabile principale sono divise da aree pubbliche, l'Azienda decide in merito alle modalità di allacciamento.

Art. 15: Rifiuto d'allacciamento

- ¹ L'Azienda può rifiutare o staccare l'allacciamento in particolare quando gli impianti:
- non sono conformi ai disposti del presente Regolamento;
- non sono conformi alle normative internazionali, federali, cantonali e alle prescrizioni del settore elettrico;
- sono stati eseguiti da ditte o persone che non sono in possesso di un'autorizzazione a installare secondo l'OIBT;
- disturbano gli impianti elettrici di altri Clienti causando armoniche, effetti di risonanza, abbassamenti di tensione oltre i limiti delle normative e raccomandazioni tecniche in vigore;
- assorbono in maniera eccessiva il segnale di telecomando dell'Azienda;
- quando viene a cadere il principio di economicità, rispettivamente quando ci sono ostacoli tecnici e/o giuridici che ne impediscono od ostacolano l'esecuzione.
- ² I costi relativi ai provvedimenti necessari all'eliminazione degli inconvenienti citati e derivanti dalla relativa messa in conformità sono a carico del Cliente.
- ³ Queste disposizioni si applicano parimenti a qualsiasi ulteriore modifica, ampliamento o rifacimento di un impianto o di apparecchi precedentemente ammessi e approvati.

Art. 16: Modalità d'esecuzione

- ¹ I collegamenti tra la rete di distribuzione e il punto d'allacciamento vengono eseguiti dall'Azienda o dai suoi incaricati.
- ² L'Azienda esegue l'allacciamento entro un termine stabilito tra le parti allorquando tutte le condizioni tecniche e amministrative sono adempiute, in particolare l'ottenimento dei permessi di costruzione, rispettivamente, se necessario, l'approvazione dell'Ispettorato federale a corrente forte e il pagamento della tassa richiesta per l'allacciamento.
- ³ Nel caso in cui sia prevista l'iscrizione a registro fondiario di servitù gravanti i fondi, l'allacciamento di regola viene attivato solo se le relative convenzioni sono state firmate e debitamente iscritte a registro fondiario.

Art. 17: Modifiche di allacciamento

¹ Se il Proprietario, con trasformazioni o ricostruzioni sul suo fondo, provoca lo spostamento, la modifica o il rifacimento dell'allacciamento esistente, tutte le spese che ne derivano sono



a suo carico. Anche per le modifiche di allacciamento già esistenti è necessario inoltrare l'apposito Formulario, secondo la procedura descritta in precedenza.

- L'Azienda, previo esame della situazione che rende necessaria una modifica dell'allacciamento, definisce in accordo con il Proprietario i dettagli del nuovo allacciamento.
 Nel caso di sostituzione della rete aerea con una rete sotterranea, l'Azienda stabilirà, sentito il Proprietario, la ripartizione delle spese per il nuovo allacciamento.
- ⁴ Se la modifica richiede un incremento di potenza, l'aspetto finanziario è regolato dall'Art. 20.
- ⁵ Le opere di genio civile sono a carico del Proprietario dello stabile, analogamente a quanto stabilito per i nuovi allacciamenti.
- ⁶ Per necessità della rete di distribuzione il Proprietario, se richiesto, deve accordare all'Azienda il permesso di mantenere a tempo indeterminato sul suo fondo le paline o i pali necessari all'impianto di distribuzione, anche se il nuovo raccordo del suo stabile è stato eseguito mediante cavo sotterraneo.
- ⁷ Il Proprietario che è stato allacciato alla rete non ha in nessun caso il diritto di richiedere la restituzione parziale o totale della tassa di allacciamento versata in passato, anche se riduce il valore della potenza richiesta.
- ⁸ Per tutto quanto non contemplato all'Art. 17, per le richieste di potenziamento o di modifica di un allacciamento esistente, valgono per analogia le disposizioni stabilite in generale per gli allacciamenti (Art. 11).

Art. 18: Manutenzione dell'allacciamento

- ¹ L'Azienda si assume l'onere della manutenzione della parte elettrica degli allacciamenti e della rimozione dei guasti che dovessero manifestarsi per cause non imputabili a colpa o negligenza di terzi.
- ² Al proprietario dell'allacciamento spetta la manutenzione delle opere di genio civile sul fondo di sua proprietà.
- ³ Se la manutenzione o la riparazione di un allacciamento richiede la demolizione e il rifacimento o l'aggiramento di manufatti costruiti sull'area privata sopra il tracciato dei cavi, la spesa che ne deriva è a carico del Proprietario del manufatto.
- ⁴ Trascorsi 40 anni (quaranta) dall'esecuzione di un allacciamento, qualora per un riassetto generale della rete nella zona, questo non offrisse più sufficienti garanzie di affidabilità o di sicurezza, l'Azienda può imporre il suo rifacimento, definendo in accordo con il Proprietario le caratteristiche del nuovo raccordo. I costi derivanti sono a carico del titolare dell'allacciamento.
- ⁵ Qualora il proprietario dell'allacciamento non ottemperasse alle richieste di pagamento delle spese a suo carico per la manutenzione e sostituzione dell'allacciamento, è data facoltà



all'Azienda di interrompere l'erogazione di energia elettrica, dandone tempestivo avviso tramite lettera raccomandata con l'assegnazione di un ultimo termine per il pagamento.

- ⁶ In ogni momento l'Azienda è autorizzata a intervenire per la manutenzione o sostituzione dell'allacciamento nei casi di comprovata necessità e/o qualora lo stesso non fosse più conforme alle normative vigenti, ponendo a carico del proprietario dell'allacciamento le relative spese di sua spettanza.
- ⁷ Di regola il proprietario dell'allacciamento viene preventivamente informato dell'intervento dall'Azienda. Restano riservati i casi di urgenza.

Art. 19: Ristrutturazione e demolizione stabile

- ¹ In caso di ristrutturazione o abbattimento dell'immobile, il Cliente dovrà richiedere all'Azienda, prima dell'inizio dei lavori, la messa in sicurezza degli allacciamenti. I costi derivanti saranno posti a carico del Cliente.
- ² L'interruzione dell'allacciamento sarà eseguita a opera dell'Azienda unicamente dopo l'analisi della situazione; nel caso ci fossero allacciati ulteriori utenze ancora attive, l'Azienda si riserva la facoltà di decidere come procedere.

Art. 20: Tassa d'allacciamento

- ¹ Il punto d'allacciamento alla rete elettrica viene determinato dall'Azienda in funzione della potenza richiesta e secondo la configurazione della rete di distribuzione nella zona considerata.
- ² La tassa d'allacciamento è stabilita dal Municipio tramite apposita Ordinanza municipale, entro i limiti minimi e massimi indicati nell'Inserto B.
- ³ L'Azienda fattura la tassa d'allacciamento al Proprietario dell'impianto.

Art. 21: Fatturazione tassa di allacciamento

- ¹ A ricezione dell'avviso di installazione inoltrato da un istallatore concessionario, l'Azienda provvede all'emissione della fattura con l'importo corrispondente. Il pagamento della stessa dovrà essere effettuato entro i termini indicati, ma in ogni caso prima dell'inizio dei lavori da parte dell'Azienda. In caso di mancato pagamento della tassa di allacciamento, l'Azienda non esegue nessun lavoro.
- ² La stessa tassa è dovuta per tutte le nuove costruzioni e, per analogia, in caso di potenziamento di un allacciamento esistente.
- ³ La tassa d'allacciamento è stabilita in base alla potenza richiesta espressa in kilovoltampere (kVA). Si richiama l'Art. 20.



Art. 22: Calcolo della potenza garantita

¹ Impianti con un solo DPS d'abbonato:

il DPS d'abbonato è in serie con il DPS d'introduzione, la potenza garantita è calcolata sulla base della portata del DPS d'abbonato.

la potenza garantita è il valore minimo tra la portata del DPS d'introduzione e della somma di tutti i DPS d'abbonato.

Art. 23: Aumento di potenza

¹ In caso d'ampliamento di un impianto esistente la partecipazione viene calcolata in base alla differenza fra nuova e vecchia potenza, con riferimento all'Art. 20.

Art. 24: Riduzione della potenza e disdetta dell'allacciamento

¹ La tassa d'allacciamento corrisponde a un versamento una *tantum*. La rinuncia all'allacciamento o la riduzione di potenza richiesti dal Cliente non danno diritto a nessun ristorno.

Art. 25: Opere di genio civile

¹ Le opere di genio civile necessarie per l'allacciamento vengono eseguite dal Cliente a proprie spese e secondo le direttive dell'Azienda. L'Azienda esegue il rilievo prima della chiusura dello scavo.

² Durata di vita dell'allacciamento

L'ammontare della tassa d'allacciamento a carico del Proprietario corrisponde a un importo versato una tantum per la durata di vita di un allacciamento, di regola 40 (quaranta) anni. Dopo questo termine, nei casi di rifacimento dell'allacciamento, il Proprietario dell'allacciamento pagherà i costi effettivi (cavi, DPS, manodopera, ...) fino a un importo massimo equivalente alla tassa di allacciamento definita all'Art. 20.

³ Allacciamenti aerei

L'allacciamento mediante linea aerea per i nuovi impianti non viene concesso. Eventuali casi di allacciamento aereo saranno trattati separatamente e i prezzi concordati puntualmente.

Art. 26: Altri costi a carico del proprietario

¹ Sono pure a carico del proprietario:

- la messa a disposizione, a livello dell'armadio di introduzione, di un collegamento a un dispersore di terra idoneo;
- l'eventuale installazione, a valle dei DPS d'introduzione, di scaricatori contro sovratensioni;
- gli eventuali indennizzi a terzi per diritti di attraversamento, taglio piante, danni alle colture e acquisizione dei permessi per la posa di pali, cavi o altri.

² Impianti con due o più DPS d'abbonato:



Art. 27: Modalità di pagamento tassa d'allacciamento

¹ L'Azienda indirizza al Cliente in ritardo con il pagamento un sollecito scritto, intimandogli un nuovo termine, scaduto il quale notifica una diffida di pagamento con comminatoria dell'interruzione della fornitura di energia. Resta riservata la procedura esecutiva. Le relative spese di incasso e di intervento del personale dell'Azienda saranno addebitate al proprietario dell'allacciamento. Il tariffario è stabilito dal Municipio tramite apposita Ordinanza municipale, entro i limiti minimi e massimi indicati nell'Inserto C.

Art. 28: Oneri a carico dell'Azienda

¹ Gli oneri dell'Azienda comprendono l'estensione dell'impianto principale a monte del punto di raccordo alla rete e la messa in opera del raccordo all'impianto del proprietario entro i limiti citati all'Art. 4.

4. PRODUTTORI INDIPENDENTI

Art. 29: Procedura di notifica e approvazione

¹ I Produttori indipendenti che richiedono nuovi impianti sono tenuti a notificare il loro progetto all'Azienda tramite l'apposito Formulario prima dell'inizio dei lavori.

Art. 30: Remunerazione

- ¹ La remunerazione dell'immissione di elettricità da energie rinnovabili sarà effettuata a partire dalla data di messa in servizio dell'impianto completata dalle procedure e certificazione, secondo quanto previsto dai disposti di legge applicabili.
- ² Se di competenza dell'Azienda, la remunerazione dell'energia immessa in rete avverrà in base all'Art. 15 LEne e rispettivamente all'Art. 12 OEn. Il tariffario è pubblicato sul sito internet dell'Azienda.

Art. 31: Raccordo alla rete di distribuzione e addebito dei relativi costi

- ¹ È definito raccordo l'allacciamento fisico dell'impianto di produzione alla rete elettrica dell'Azienda. Le modalità di raccordo alla rete di distribuzione vengono definite dall'Azienda, tenuto conto del punto di alimentazione economicamente e tecnicamente più vantaggioso.
- ² I costi di raccordo e di allacciamento degli impianti di Produttori indipendenti al punto di immissione nella rete dell'Azienda vengono stabiliti secondo la tassa d'allacciamento contemplata all'Art. 20 e sono a carico del Produttore indipendente.
- ³ Se l'allacciamento o l'esercizio di impianti di produzione necessitano di un potenziamento della rete di distribuzione, i relativi costi supplementari generati non fanno parte dei costi di rete, bensì fanno parte delle prestazioni di servizio della società nazionale di rete Swissgrid. Tale intervento verrà sottoposto per approvazione all'ElCom.



- ⁴ Ai Produttori indipendenti vengono inoltre fatturati i costi aggiuntivi relativi alla gestione del punto di misura. Essi di regola si compongono di:
- costi una tantum per la messa in servizio dell'impianto fotovoltaico in relazione a prestazioni dell'Azienda quali, in particolare, la certificazione dei dati forniti, la compilazione e raccolta di documentazione da inoltrare all'ente certificatore accreditato. L'imputazione dei costi una tantum verrà nuovamente effettuata e riscossa ogni volta che dovrà essere effettuata una ricertificazione, dovuta a modifica della configurazione dell'impianto (in particolare per i casi di variazione di potenza istallata o di modifica da immissione in rete ad autoconsumo o viceversa); questi costi sono stabiliti all'Art. 20;
- costi ricorrenti quali, in particolare, la lettura del contatore, l'elaborazione/preparazione
 dati, la messa a disposizione sul portale dell'ente certificatore accreditato per la
 registrazione di garanzie di origine dei valori di immissione in rete secondo la periodicità
 definita; questi costi sono disciplinati dalle disposizioni della ElCom e da leggi e direttive
 di ordine superiore, fatturati al produttore sulla base del tariffario pubblicato sul sito
 internet dell'Azienda.

Art. 32: Esigenze tecniche per l'apparecchiatura di misurazione e addebito dei relativi costi

- ¹ Gli apparecchi di misura vengono forniti dall'Azienda e restano di sua proprietà.
- ² Nel caso di allacciamento con autoconsumo, le tipologie di raccordo e conteggio sono emanate da leggi di ordine superiore e direttive dell'UFE.
- ³ Un RCP deve essere equipaggiato con un sistema di conteggio unico e bidirezionale dell'Azienda per la misura della fornitura e del prelievo di energia dal RCP. L'Azienda fatturerà secondo le tariffe in vigore l'energia rilevata.
- ⁴ Per gli impianti di produzione con immissione totale in rete dell'energia prodotta, è necessario istallare un sistema di conteggio dedicato.
- ⁵ In caso di impianti di produzione che devono essere muniti, in applicazione della OAEI, di un sistema di conteggio con misura del profilo di carico e trasmissione automatica dei dati per il tramite dell'Azienda, i Produttori indipendenti sostengono gli eventuali costi di installazione (aumento di potenza, giusta l'Art. 20 del presente Regolamento) e i costi ricorrenti, fatturati sulla base del tariffario pubblicato sul sito internet dell'Azienda.

Art. 33: Obblighi dei Produttori indipendenti

- ¹ I Produttori indipendenti sono tenuti a prendere a proprie spese i provvedimenti necessari a evitare effetti perturbatori e pericolosi sulla rete dell'Azienda.
- ² I Produttori indipendenti devono inoltre provvedere affinché, in caso di interruzione di corrente o sospensione nella rete dell'Azienda, i loro impianti di produzione vengano automaticamente disinseriti e separati dalla rete dell'Azienda, di modo che gli stessi non possano venire ricollegati prima del reinserimento della tensione nella rete dell'Azienda (cfr. OIBT).



Art. 34: Obblighi del Gestore di rete

- ¹ I gestori di rete sono tenuti nel loro comprensorio a ritirare, in una forma appropriata per la rete, e a remunerare tutta l'energia immessa in rete da nuovi impianti di produzione, sempre che tali nuovi impianti abbiano un'ubicazione adatta, conformemente alle disposizioni di legge applicabili.
- ² In caso di problemi nella gestione della rete di distribuzione, l'Azienda ha il diritto di richiedere al Produttore indipendente l'interruzione o la diminuzione della produzione.

5. CONDIZIONI TECNICHE E DI SICUREZZA

Art. 35: Condizionamento termico

- ¹ L'allacciamento di apparecchi elettrici per il condizionamento termico (in particolare riscaldamento diretto, ad accumulazione o a termopompa, impianti di climatizzazione, piscine, saune) è soggetto ad autorizzazione delle autorità cantonali preposte e dell'Azienda.
- ² Il diritto alla doppia tariffa è regolato nel tariffario pubblicato sul sito dell'Azienda e nell'Inserto C.
- ³ La domanda di autorizzazione per l'allacciamento di apparecchi elettrici per il condizionamento termico è da inoltrare all'Azienda e deve essere allestita come indicato nelle PAE.
- ⁴ L'Azienda rilascia l'autorizzazione non appena possibile, con l'indicazione delle eventuali condizioni specifiche di utilizzo (ad esempio: fasce orarie, modalità di avviamento).
- ⁵ È facoltà dell'Azienda rifiutare la predetta autorizzazione allorguando:
- la disponibilità della rete di distribuzione non è confacente all'installazione dell'impianto del Cliente;
- il Cliente non ha provveduto a richiedere e ottenere la specifica autorizzazione rilasciata dalle autorità cantonali preposte;
- per motivi di ordine tecnico, economico o di interesse generale che impongono limitazioni all'uso di energia elettrica;
- il rilascio di singole autorizzazioni per il condizionamento termico non obbliga l'Azienda a concederne altre né a estendere e potenziare quelle esistenti.

Art. 36: Protezione delle persone e degli impianti

¹ Ogni persona fisica o giuridica, in particolare il Proprietario di un fondo e/o il Cliente che intende eseguire o far eseguire da terzi (in prossimità di impianti elettrici) lavori di costruzione con mezzi meccanici, esplosioni, ivi compresi lavori di scavo di qualsiasi genere, taglio alberi, su area pubblica o privata o lavori di altro tipo, che potrebbero danneggiare terze persone, nonché gli impianti stessi di proprietà dell'Azienda oppure metterne in pericolo il loro esercizio, deve:



- preventivamente informarsi presso l'Azienda sull'esistenza e sulla posizione di eventuali condotte/impianti/linee e cavi, richiedendo le relative planimetrie. La richiesta piani può essere fatta tramite il formulario online sul sito dell'Azienda;
- avvertire con sufficiente anticipo l'Azienda prima di procedere con i lavori; per l'eventuale messa fuori servizio della rete/cavi nella "zona di rischio".
- ² Prima del riempimento dello scavo è necessario nuovamente mettersi in contatto con l'Azienda, affinché le condotte/impianti/linee e cavi messi allo scoperto possano essere rilevati e controllati.

Dal canto suo l'Azienda:

- fornirà le planimetrie e supporto. I costi di rilascio saranno posti a carico del Cliente secondo quanto indicato sul modulo di richiesta piani scaricabile dal sito dell'Azienda;
- ordinerà le misure di sicurezza adeguate a protezione dei propri impianti/infrastrutture, secondo quanto previsto dalle prescrizioni applicabili al settore elettrico. I costi di attuazione di tali provvedimenti saranno posti a carico del Cliente;
- richiederà la partecipazione alle spese qualora si rendessero necessari spostamenti delle infrastrutture esistenti. In tal senso l'Azienda provvederà ad allestire lo specifico preventivo da sottoporre al Cliente.
- ⁴ Se in prossimità di un allacciamento aereo il Cliente deve eseguire lavori (in particolare rinnovo di facciate, rifacimento tetto, ecc.) che comportano il pericolo di contatto con i conduttori, egli dovrà avvertire preventivamente l'Azienda che provvederà alla protezione dei conduttori o alla messa fuori esercizio della linea. L'Azienda si riserva il diritto di chiedere al Cliente una partecipazione ai costi così generati.

Art. 37: Apparecchi ammessi

- ¹ Il Cliente è autorizzato a usare apparecchi ammessi dalle prescrizioni, dalle ordinanze esecutive e dalle relative norme applicabili al settore, purché adatti alle capacità delle reti di distribuzione e a condizione che il loro uso non provochi perturbazioni elettriche o un assorbimento anormale dei segnali di telecomando.
- ² Gli apparecchi devono essere equipaggiati con dispositivi adatti a renderli insensibili a perturbazioni, presenti in rete entro i limiti tollerati. Gli apparecchi devono rispettare le condizioni dell'OPBT. I limiti di perturbazione tollerabili sono dati dalle normative e dalle raccomandazioni tecniche in vigore.
- ³ I provvedimenti necessari per l'eliminazione degli inconvenienti dovuti all'inserimento di apparecchi non idonei oppure installati in modo inadeguato sono a carico del Cliente.
- ⁴ Qualora il fattore di potenza (consumo di energia reattiva in eccedenza) non raggiungesse il valore imposto dalle normative, il Cliente è tenuto a prendere tutti i provvedimenti necessari imposti dalle circostanze. In caso contrario, l'Azienda ha il diritto di fissare condizioni tecniche e di fatturare l'energia reattiva secondo il proprio tariffario pubblicato sul sito dell'Azienda.



⁵ In caso di dubbio è compito del Cliente informarsi preventivamente presso l'Azienda in merito alle possibilità e alle condizioni di installazione dei propri apparecchi. L'Azienda può rifiutare l'autorizzazione all'installazione degli apparecchi non rispondenti alle summenzionate condizioni.

Art. 38: Utilizzo della fornitura

- ¹ Il Cliente è tenuto a utilizzare l'energia secondo quanto notificato al momento della richiesta di fornitura (scopi previsti, potenza richiesta, ecc.). Eventuali modifiche dovranno essere notificate preventivamente all'Azienda.
- ² Ogni modifica di destinazione della fornitura o qualsiasi inserimento di nuovi apparecchi in circuiti destinati ad altri scopi dovranno essere comunicati immediatamente all'Azienda.
- ³ Ogni violazione dei capoversi precedenti verrà sanzionata secondo quanto disposto agli Art. 71 e seguenti del presente Regolamento.

6. PRINCIPI FORNITURA DI ENERGIA

Art. 39: Condizioni di fornitura

¹ L'Azienda fornirà energia elettrica al Cliente nei comprensori di cui all'Art. 4 e sulla base del presente Regolamento nel limite delle proprie possibilità tecniche, giuridiche ed economiche relative alla costruzione, all'ampliamento e al mantenimento dei propri impianti, per quanto detto limite sia conciliabile con il diritto cantonale e federale e alle vigenti condizioni tariffarie.

Art. 40: Cessione di energia

¹ Salvo autorizzazione esplicita dell'Azienda, il Cliente e i Produttori indipendenti non hanno il diritto di vendere/cedere energia a terzi, fatta riserva per i casi previsti dalle normative applicabili al settore.

Art. 41: Energia suppletiva (di soccorso)

- ¹ Se il Cliente utilizza la rete dell'Azienda senza che la copertura del suo fabbisogno sia assicurata da contratti di fornitura di energia validi ed efficaci stipulati con Fornitori terzi, entra automaticamente in vigore un contratto tacito di fornitura di energia suppletiva (di soccorso) con l'Azienda o con un Fornitore terzo designato dall'Azienda.
- ² È ritenuta pure fornitura di energia suppletiva (di soccorso) la situazione in cui il Cliente, allacciato alla rete dell'Azienda, si vedesse sospesa o in altro modo limitata da parte del Fornitore terzo la prestazione di fornitura in energia elettrica per qualsiasi motivo (in particolare fallimento, insolvibilità del Cliente, problemi legati al mercato elettrico).
- ³ Diritti e obblighi del Cliente in caso di soppressione o limitazione della fornitura di elettricità da parte del Fornitore terzo prescelto verranno regolamentati secondo i disposti di legge e le raccomandazioni del settore.



⁴ Nei casi di fornitura di energia suppletiva (di soccorso), l'Azienda (oppure un Fornitore terzo da essa designato), provvederà automaticamente alla fornitura di energia elettrica al Cliente al quale verrà applicato un prezzo secondo le regole del mercato.

7. ASPETTI AMMINISTRATIVI FORNITURA

Art. 42: Richiesta e disdetta di fornitura

- ¹ I Consumatori liberi finali con servizio universale e i Consumatori fissi finali devono richiedere o disdire la fornitura con le modalità delle richieste di modifica e trasferimento di cui all'Art. 43.
- ² Per i Consumatori liberi finali le modalità di disdetta sono quelle previste dai disposti di legge applicabili al settore, nonché dagli accordi specifici conclusi con l'Azienda.
- ³ Per i nuovi Clienti la richiesta di fornitura deve essere inoltrata secondo i disposti dell'Art. 43.

Art. 43: Richieste di fornitura, modifica e trasferimento

¹ La richiesta di fornitura di energia elettrica, rispettivamente la disdetta e le richieste di modifica e trasferimento devono essere effettuate tramite domanda scritta oppure via email dal Proprietario rispettivamente dall'Amministrazione, se esistente.

² La richiesta dovrà indicare:

- il nominativo del Cliente;
- l'indirizzo di fatturazione;
- l'oggetto (punto di fornitura);
- la data desiderata per l'attivazione, la disattivazione, il trasferimento o la modifica.
- ³ Qualsiasi cambiamento dei dati forniti dal Cliente al momento della richiesta deve essere notificato immediatamente all'Azienda. I costi causati all'Azienda dalla mancata comunicazione sono posti a carico del Cliente, secondo quando previsto dall'Art. 69 del presente Regolamento.
- ⁴ Il Cliente dovrà notificare le richieste di cui sopra con almeno 5 (cinque) giorni lavorativi di preavviso. L'Azienda provvederà di regola a evaderle al più tardi entro il sesto giorno lavorativo.
- ⁵ Se il Cliente chiede un intervento d'urgenza dell'Azienda, in deroga al termine di preavviso di 5 (cinque) giorni oppure fuori dagli orari usuali lavorativi, si assumerà i costi aggiuntivi derivanti, indicati all'Art. 69 del presente Regolamento.

Art. 44: Debitore nei confronti dell'Azienda

¹ Debitore nei confronti dell'Azienda è colui che richiede la fornitura di energia sino al momento in cui ha effetto la disdetta. Il Cliente è tenuto al pagamento di tutti gli scoperti



fino alla lettura finale del contatore da parte dell'Azienda. Le conseguenze finanziarie della mancata comunicazione della disdetta sono poste a carico del Cliente, secondo quanto stabilito nel Capitolo 11 Tariffe, tasse e fatturazione.

- ² In casi particolari, quali appartamenti di vacanza o appartamenti i cui inquilini cambiano frequentemente, l'Azienda può designare quale Cliente, rispettivamente debitore, il proprietario dell'immobile o la relativa Amministrazione.
- ³ Il proprietario dell'immobile allacciato è responsabile nei confronti dell'Azienda del consumo di energia concernente locali non affittati o impianti non utilizzati, come pure di eventuali perdite patite dall'Azienda per mancata o intempestiva comunicazione della partenza dei propri inquilini.

8. LIMITAZIONI E SOSPENSIONE DELLA FORNITURA

Art. 45: Principio: regolarità della fornitura

¹ Il transito e la fornitura di energia avvengono generalmente senza interruzioni, nei limiti delle tolleranze indicati dalle normative internazionali in particolare per la tensione e la frequenza, riservate le eccezioni indicate negli Articoli seguenti.

² Per la gestione del carico della rete, l'Azienda è autorizzata a disinserire temporaneamente determinate categorie di apparecchi gestiti con telecomando.

Art. 46: Interruzioni d'esercizio della rete

- ¹ L'Azienda ha il diritto di limitare o sospendere totalmente la fornitura di energia elettrica in particolare nei seguenti casi:
- forza maggiore: eventi naturali, pericolo di guerra, disordini interni, scioperi, sabotaggi, ecc.:
- eventi straordinari: incendi, inondazioni, esondazioni, scariche atmosferiche, vento, neve, gelo, siccità, perturbazioni, sovraccarico della rete, caduta alberi, ecc.;
- attività legate all'esercizio: quali lavori di riparazione, manutenzioni e ampliamento degli impianti;
- disturbi dell'esercizio (in particolare guasti);
- penuria di energia: allo scopo di assicurare l'approvvigionamento generale del paese o riduzioni della produzione;
- mancata o limitata erogazione da parte del fornitore a monte;
- imposizione delle Autorità nazionali competenti (contingentamento);
- distacco automatico del carico per bassa frequenza: è tale la disconnessione automatica di un comprensorio da parte di Swissgrid per mantenere la stabilità della rete elettrica internazionale/nazionale.

² Nei casi sopradescritti i Produttori indipendenti dovranno provvedere al disinserimento automatico dei propri impianti di produzione dalla rete dell'Azienda. L'esclusione di responsabilità dell'Azienda per eventuali danni e/o indennizzi e richieste di perdite di guadagno nei confronti dei produttori è prevista all'Art. 48.



³ L'Azienda tiene conto, in simili casi e nella misura del possibile, dei bisogni dei Clienti.

⁴ Le interruzioni o restrizioni prevedibili vengono di regola comunicate per tempo ai Clienti attraverso i mezzi più appropriati.

Art. 47: Sospensioni per singoli Clienti

- ¹ Oltre che nei casi già citati, l'Azienda si riserva il diritto di sospendere la fornitura di energia, con preavviso scritto (se la situazione non esige un intervento immediato), quando il Cliente o chi per esso:
- utilizza impianti o apparecchi che non corrispondono alle prescrizioni vigenti, provocando in particolare disturbi sulla rete quali variazioni di tensione, di frequenza o armoniche al di là dei limiti consentiti dalle normative del settore;
- sottrae o consuma illecitamente energia elettrica contravvenendo alla legge e alle tariffe;
- rifiuta o rende impossibile agli incaricati dell'Azienda l'accesso alle installazioni elettriche;
- non ottempera alle richieste di pagamento delle fatture scoperte;
- non presenta la cauzione richiesta;
- non si attiene alle prescrizioni del presente Regolamento.

È riservata la fornitura entro il minimo vitale, in particolare per le economie domestiche.

² Gli incaricati dell'Azienda hanno il diritto di mettere fuori servizio o di piombare, anche senza avvertimento, qualsiasi apparecchio o impianto difettoso e tale da presentare rischi di incendio o da mettere in pericolo persone e cose. In questa evenienza, l'Azienda comunica successivamente, con un rapporto scritto al Cliente e al Proprietario dell'immobile, le ragioni dell'avvenuto intervento e le modifiche richieste.

³ In caso di mancato pagamento delle fatture scoperte oppure di mancato pagamento della cauzione richiesta, l'Azienda è autorizzata a istallare presso il cliente un contatore a prepagamento (Art. 57), riservata la procedura esecutiva di cui all'Art. 59.

Art. 48: Esclusione di responsabilità e di indennizzo

¹ È esclusa ogni responsabilità dell'Azienda e/o richiesta di indennizzo da parte di Clienti e Produttori indipendenti a seguito di interruzioni e/o limitazioni e/o sospensioni della fornitura di energia per i casi indicati negli Art. 46 e 47, nonché dal suo ripristino, che dovessero comportare danni a persone, a cose materiali e immateriali e danni patrimoniali o di qualsiasi altro genere, sia diretti che indiretti.

Art. 49: Obblighi del Cliente

¹ Il Cliente è tenuto a prendere tutti i provvedimenti imposti dalle circostanze atti a evitare danni diretti e indiretti a persone e cose, che potrebbero essere causati dall'interruzione/sospensione parziale o totale o dal ritorno improvviso della tensione, come pure da oscillazioni anormali della tensione, della frequenza o delle armoniche.



² I Clienti con impianti di produzione propria devono provvedere affinché, in caso di interruzione di corrente o sospensione nella rete dell'Azienda, gli stessi vengano automaticamente disinseriti e non possano venire riallacciati prima del reinserimento della tensione nella rete dell'Azienda.

9. SISTEMA DI CONTEGGIO DELL'ENERGIA

Art. 50: Proprietà, manutenzione, sostituzione

- ¹ A tutti i Clienti allacciati alla rete dell'Azienda viene predisposto di regola un sistema di conteggio dell'energia per la misura dei loro consumi.
- ² I Clienti devono permettere all'Azienda, di allestire sulle loro proprietà le necessarie predisposizioni per rilevare i dati da remoto del sistema di conteggio.
- ³ Tutti i sistemi di conteggio dell'energia vengono forniti dall'Azienda e restano di sua proprietà. La manutenzione e la sostituzione per fondati motivi di tali sistemi di conteggio vengono eseguite dall'Azienda che se ne assume le relative spese.
- ⁴ Solo gli incaricati dell'Azienda sono autorizzati ad agire sui sistemi di conteggio dell'energia, come pure sui sigilli apposti agli stessi. Essi sono gli unici autorizzati ad attivare o a interrompere la fornitura di energia mediante la posa o lo smontaggio di tali sistemi di conteggio.
- ⁵ Chiunque manomette i sistemi di conteggio dell'energia dell'Azienda o i sigilli da essa apposti è ritenuto responsabile del danno arrecato e ne sopporta le spese di revisione, di taratura e il costo dell'energia sottratta. L'Azienda può denunciare l'autore alle competenti Autorità giudiziarie.
- ⁶ I costi relativi al sistema di conteggio dell'energia prodotta, rispettivamente immessa in rete e i costi per la messa a disposizione dei dati di misurazione, sono fatturati al produttore secondo l'Art. 69 del presente Regolamento.
- ⁷ Per ulteriori dettagli si rinvia all'apposito tariffario pubblicato sul sito dell'Azienda per la rimunerazione e i costi dei Produttori indipendenti, allo specifico Regolamento per allacciamenti alla rete di distribuzione dell'energia elettrica e alle normative applicabili in materia.
- ⁸ L'Azienda non concede di norma contatori in derivazione per un sotto conteggio, riservati casi particolari.

Art. 51: Misura dell'energia

¹ Per la determinazione del consumo di energia fa stato unicamente l'indicazione dei contatori ufficiali forniti dall'Azienda.



² La lettura dei contatori ufficiali viene eseguita periodicamente da un incaricato dell'Azienda o tramite telelettura. Se il Cliente richiede una lettura straordinaria non prevista dall'Azienda, i costi derivanti sono a suo carico.

³ I costi ricorrenti per la trasmissione dati sono regolati all'Art. 69 del presente Regolamento. L'allestimento della trasmissione dei dati è di regola approntato dall'Azienda; in casi particolari al Cliente verrà chiesto di mettere a disposizione dell'Azienda un collegamento idoneo alla trasmissione dei dati.

⁴ In taluni casi il Cliente può essere invitato a leggere lui stesso i contatori e a comunicarne i dati all'Azienda.

Art. 52: Verifiche

- ¹ I sistemi di conteggio dell'energia forniti dall'Azienda rispettano le normative in vigore e vengono regolarmente verificati secondo i disposti di legge applicabili.
- ² I sistemi di conteggio dell'energia devono essere accessibili e rilevabili ai fini delle verifiche previste all'Articolo 51. In caso di inaccessibilità al contatore, l'Azienda si riserva il diritto di fatturare i costi supplementari causati dal Cliente, secondo quanto previsto dall'Art. 69 del presente Regolamento.
- ³ Il Cliente deve immediatamente segnalare all'Azienda qualsiasi presunta irregolarità di funzionamento dei sistemi di conteggio dell'energia.
- ⁴ In caso di contestazioni relative ai sistemi di conteggio dell'energia, il Cliente può richiedere che gli stessi vengano verificati presso una stazione di taratura ufficiale. L'Ufficio federale di metrologia decide sulla base delle verifiche in merito alle contestazioni formulate.
- ⁵ Le spese di verifica, comprese quelle di smontaggio e montaggio dei contatori, sono a carico della parte soccombente.

Art. 53: Errori di misura

- ¹ Errori di misura dell'energia elettrica dovuti a connessioni errate, cattivo funzionamento degli apparecchi ecc., sono corretti, nel limite del possibile, sulla base di precedenti e/o successive indicazioni esatte. Se si constata che l'inesattezza di un apparecchio di misura supera la tolleranza legale, il consumo effettivo viene stabilito in base alla percentuale di errore accertata.
- ² Se la taratura non consente di stabilire il valore della correzione, il consumo effettivo viene valutato dall'Azienda che tiene equamente conto delle indicazioni del Cliente. La valutazione è fondata sul consumo del periodo corrispondente dell'anno precedente, tenuto conto di eventuali modifiche intervenute nel frattempo nell'impianto interno e nella sua utilizzazione.

 ³ Se è possibile stabilire esattamente o concordare l'ammontare dell'errore e la sua durata, la rettifica si estende a tutto il periodo di funzionamento difettoso, ritenuto un massimo di 10 anni.



⁴ Se l'inizio della disfunzione non può essere stabilito, la correzione si estende unicamente al periodo di fatturazione contestato.

⁵ Per tutto quanto non previsto dal presente Articolo in relazione alla determinazione dei valori sostitutivi in caso di dati di lettura mancanti o manifestatamente errati, fanno stato le raccomandazioni e le prescrizioni applicabili al settore elettrico.

10. IMPIANTI INTERNI

Art. 54: Impianti interni

¹ Limite di proprietà

L'impianto interno è privato e appartiene al Cliente e/o al Proprietario. Conformemente all'OIBT l'impianto interno inizia dai morsetti d'entrata del DPS d'allacciamento (cfr. Inserto A).

² Stato della tecnica

Gli impianti interni devono essere eseguiti e mantenuti conformemente all'OIBT e alle prescrizioni e normative tecniche del settore. I proprietari degli impianti interni sono responsabili degli stessi e sono pertanto tenuti a mantenerli costantemente in buono stato e a far riparare immediatamente qualsiasi difetto constatato in apparecchi o in parti di essi. Tutti i costi derivanti sono a loro carico.

³ Accesso agli impianti interni, consegna chiavi

Gli incaricati dell'Azienda devono poter accedere in ogni momento agli impianti interni degli stabili per casi urgenti e fondati motivi; per casi ordinari (il controllo delle installazioni, degli apparecchi, lettura dei contatori, ecc.), l'accesso viene di regola negli orari d'ufficio. Laddove si rendesse necessario, il Cliente è invitato a consegnare le chiavi all'Azienda per favorire l'accesso ai locali tecnici. In caso di impedimento all'accesso, l'Azienda si riserva il diritto di fatturare al Cliente i costi di trasferta supplementare.

⁴ Predisposizione impianti

Il Proprietario degli impianti interni è responsabile affinché i dispositivi che necessitano di una predisposizione supplementare siano adeguatamente realizzati (in particolare per doppia tariffa e per blocco apparecchiature).

⁵ I sigilli dell'Azienda possono essere asportati unicamente previa autorizzazione della stessa.

⁶ A seconda della periodicità di controllo, l'Azienda richiede al proprietario dell'impianto il rapporto di sicurezza (RaSi), rilasciato da un controllore autorizzato.



11. TARIFFE, TASSE E FATTURAZIONE

Art. 55: Tariffe e prezzi di fornitura

¹ Le tariffe si compongono di tre elementi:

- a) utilizzo della rete (rete);
- b) fornitura di energia (energia);
- c) tasse e contributi di legge (tasse)

Le singole tariffe di transito sono disciplinate dal diritto federale e dalle direttive ElCom, sono pubblicate sul sito dell'Azienda nell'apposito tariffario e si applicano a tutti i Consumatori finali. Esse vengono calcolate secondo le direttive della ElCom e ossequiate le relative procedure.

³ Fornitura di energia: tariffe del servizio universale.

Le singole tariffe della fornitura di energia (servizio universale) sono disciplinate dal diritto federale e dalle direttive ElCom, sono pubblicate sul sito dell'Azienda e si applicano ai Consumatori liberi finali con servizio universale e ai Consumatori fissi finali. Esse vengono calcolate secondo le direttive della ElCom e ossequiate le relative procedure.

⁴ Fornitura di energia: vendita energia a mercato a Clienti finali liberi.

La Direzione dell'Azienda ha, in ossequio dell'Art. 9 LOC e dell'Art. 27 del Regolamento comunale, secondo le procedure di legge, facoltà di negoziare e stipulare contratti a mercato di fornitura di energia con singoli Clienti finali liberi.

⁵ Tasse e contributi di legge

Sono componenti tariffarie su cui l'Azienda non ha alcuna competenza decisionale, sono stabilite da altre leggi sono definite nell'apposito tariffario pubblicato sul sito dell'Azienda e si applicano a tutti i Consumatori finali collegati alla rete dell'Azienda.

Art. 56: Tariffa provvisoria / senza conteggio

² Utilizzo della rete: tariffe di transito.

¹ Forniture provvisorie/senza conteggio sono concesse dall'Azienda solo quando la messa in opera di un impianto di misura è materialmente improponibile e se il carico allacciato è definibile con esattezza e non esiste alcuna possibilità di modificarlo.

² La fatturazione avviene sulla base dei kWh annui equivalenti.

³ I kWh annui equivalenti di un tale allacciamento sono calcolati moltiplicando la potenza accertata istallata per 24 ore per 365 giorni; la classe tariffale applicabile (per rete e energia) è quella degli allacciamenti sotto i 30 kVA (giusta l'Art. 18 cpv. 2 OAEI), pubblicata sul sito dell'Azienda.



Art. 57: Fatture e pagamenti

- ¹ Le fatture vengono inviate ai Clienti a intervalli regolari fissati dall'Azienda e indicano gli elementi tariffali previsti dalle normative applicabili al settore elettrico.
- ² Le fatture devono essere pagate entro e non oltre la scadenza indicata sulle stesse.
- ³ È facoltà dell'Azienda richiedere, fra una lettura e l'altra, acconti calcolati in base al probabile consumo, che si fonda, laddove possibile, sui consumi accertati degli anni precedenti.
- ⁴ L'Azienda ha inoltre il diritto di posare contatori a prepagamento o di prevedere piani rateali di pagamento, applicando le tasse previste dalla relativa Ordinanza.
- ⁵ L'Azienda, qualora costatasse un errore di fatturazione o di calcolo, ha la facoltà di rettificare in ogni momento gli importi relativi con l'emissione di nuove fatture.
- ⁶ Nell'Inserto C sono definiti tutti i termini di pagamento delle fatture e la frequenza di emissione degli acconti per i vari profili di clientela.

Art. 58: Debitore nei confronti dell'Azienda

- ¹ Debitore nei confronti dell'Azienda è il Cliente allacciato alla rete di distribuzione che beneficia del transito come pure della fornitura del servizio universale o di energia a mercato con contratto stipulato con l'Azienda e sino al momento in cui ha effetto ed è efficace la disdetta.
- ² Il Cliente è tenuto al pagamento di tutti gli scoperti fino alla lettura finale del contatore da parte dell'Azienda.
- ³ Le conseguenze finanziarie della mancata comunicazione della disdetta sono poste a carico del Cliente.
- ⁴ In casi particolari, quali appartamenti di vacanza o appartamenti in cui gli inquilini cambiano frequentemente, l'Azienda può designare quale Cliente, rispettivamente debitore, il Proprietario dell'immobile o la relativa Amministrazione.

Art. 59: Procedura d'incasso ed esecutiva

- ¹ L'Azienda indirizza al Cliente in ritardo con il pagamento un sollecito scritto, intimandogli un nuovo termine di pagamento; scaduto tale termine sarà notificata una diffida di pagamento con la comminatoria che si procederà con l'istallazione di un contatore a prepagamento, una volta trascorso infruttuoso il termine della diffida. Le relative spese saranno a carico del Cliente, secondo quando previsto dall'Art. 69 del presente Regolamento.
- ² Scaduto il termine assegnato con la diffida, senza che il Cliente abbia proceduto al pagamento, rispettivamente senza aver esercitato la facoltà di reclamo/ricorso, l'Azienda procede con l'istallazione di un contatore a prepagamento (Art. 47). Rimane riservata la



procedura esecutiva. Le relative spese saranno a carico del Cliente, secondo quando previsto dall'Art. 69 del presente Regolamento.

³ Qualora si rendesse necessario inoltrare una procedura d'incasso del credito scoperto per via esecutiva e/o giudiziaria, rispettivamente la posa di un contatore a prepagamento, le spese derivanti saranno poste integralmente a carico del Cliente, secondo quanto previsto dall'Art. 69 del presente Regolamento.

Art. 60: Ripristino del normale contatore

- ¹ Il ripristino del contatore normale può avvenire se sono ossequiate cumulativamente le seguenti condizioni:
- pagamento integrale dello scoperto e delle spese della procedura di incasso, giudiziaria o in altro modo generate all'Azienda, incluse le spese generate dalla posa del contatore a prepagamento;
- deposito di una cauzione equivalente di regola al probabile consumo di un semestre, ma al massimo a quello presumibile di un anno (Art. 61 e ss.).

Art. 61: Cauzione: principio

- ¹ In generale, ai Clienti che richiedono la fornitura di energia elettrica l'Azienda può inoltre richiedere il deposito di una cauzione a garanzia delle prestazioni erogate. L'importo e il genere di cauzione sono stabiliti nell'inserto D.
- ² In caso di modifica delle circostanze, è facoltà dell'Azienda procedere ad un aumento dell'importo della cauzione prelevata in precedenza.
- ³ La cauzione può essere prestata sotto forma di deposito in contanti o di fideiussione solidale di una banca sottoposta alla Legge federale sulle banche. Per tutti questi depositi l'Azienda non corrisponde interessi.

Art. 62: Cauzione per commerci, servizi, industrie, enti pubblici

- ¹ Commerci, servizi, industrie e enti pubblici sono tenuti al versamento della cauzione.
- ² In particolare sono tenuti al pagamento della cauzione società in nome collettivo, società anonime, società in accomandita per azioni, società a garanzia limitata, società cooperative, associazioni e fondazioni.
- ³ Sono inoltre tenuti a versare la cauzione i titolari di ditte individuali, società semplici e liberi professionisti.
- ⁴ È facoltà dell'Azienda di rinunciare alla cauzione allorquando il rischio di perdita dell'Azienda è minimo.
- ⁵ Possono essere inoltre esentati dal pagamento della cauzione enti pubblici (federali, cantonali, comunali) o società anonime a partecipazione maggioritaria di enti pubblici.



Art. 63: Cauzione per privati (economie domestiche)

- ¹ Sono tenuti al versamento della cauzione di regola i Clienti:
- domiciliati fuori dal comprensorio dell'Azienda;
- notoriamente insolvibili o sulla cui solvibilità sussistono dubbi;
- condomini per i servizi comuni;
- stranieri senza permesso di domicilio (permesso di tipo C).

Art. 64: Cauzione per altre prestazioni/servizi/prodotti

¹ Un Cliente può essere tenuto al pagamento di una cauzione per l'elettricità benché non sia in ritardo con il pagamento delle relative fatture, ma in quanto presenta un rischio di perdita, in particolare a seguito di reiterati mancati pagamenti per altre prestazioni fornite dall'Azienda.

Art. 65: Cauzione e contatore a prepagamento

- ¹ Per fondati motivi l'Azienda può decidere di rinunciare alla richiesta di una cauzione in favore della posa di un contatore a prepagamento.
- ² L'Azienda può altresì imporre la posa di un contatore a prepagamento anche qualora il Cliente abbia già versato la cauzione, in particolare quando egli si trovi nuovamente in ritardo con i pagamenti.
- ³ Agli esercizi pubblici viene richiesta di principio la cauzione. In casi particolari viene posato il contatore a prepagamento all'inizio della fornitura.

Art. 66: Cauzione: inadempienza

¹ Nei casi di inadempienza, l'Azienda può decidere di posare un contatore a prepagamento (Art. 47).

Art. 67: Restituzione della cauzione

- ¹ Di principio le cauzioni vengono restituite con la cessazione del rapporto commerciale, a condizione che non sussistano debiti nei confronti dell'Azienda.
- ² Per fondati motivi e unicamente nel caso di Clienti privati, è facoltà dell'Azienda decidere di restituire la cauzione prima della fine del contratto, previa richiesta motivata del Cliente.

Art. 68: Deposito cauzioni

- ¹ Le cauzioni non ritirate dai Clienti alla cessazione del rapporto commerciale restano depositate presso l'Azienda sino a nuovo avviso.
- ² L'Azienda procederà in ogni tempo a restituire la cauzione, previa deduzione di eventuali scoperti, qualora venissero presentati documenti validi e ufficiali atti a comprovare



l'avvenuto deposito nonché la legittimazione a richiedere la restituzione (per esempio certificati ereditari, ecc.).

Art. 69: Spese generali e costi amministrativi

¹ Il tariffario è stabilito dal Municipio tramite apposita Ordinanza municipale, entro i limiti minimi e massimi indicati qui di seguito:

Pratiche amministrative Mutazione dati abbonamento	Minimo CHF 30	Massimo CHF 60
(inserimenti, disinserimenti, subentri, cambio intestazione,)		
Gestione depositi garanzia	10	30
Stampa e invio copia fattura	10	20
Gestione depositi di garanzia	10	30
(richiesta, restituzione, annullamento,)		
Sollecito richiesta rapporti RaSi	0	50
Lettura supplemento contatore	0	60
(es. causa impedimento accesso contatore)		
Gestione contatore	Minimo CHF	Massimo CHF

Gestione contatore	Minimo	Massimo
	CHF	CHF
Tassa contatore a prepagamento [CHF/anno]	80	120
Montaggio o smontaggio contatore a prepagamento	0	200
Scheda supplementare contatore a prepagamento	20	40
Inserimento, reinserimento, disinserimento o lettura sul	50	200
posto		
(richieste dal cliente o dall'amministratore)		
Montaggio o smontaggio del contatore	50	180
(richiesta cliente o amministratore)		
Noleggio annuale contatore supplementare con misura	0	120
diretta		
(costo di gestione e lettura contatore)		
Noleggio annuale contatore supplementare con	480	1200
trasformatori		
(costo di gestione e lettura contatore)		

Procedure d'incasso	Minimo	Massimo	
	CHF	CHF	
Primo richiamo	0	5	
Secondo richiamo / diffida	10	100	
Precetto	2%	10%	
Richiesta rateizzazione	0	40	
Richiesta dilazione	0	40	



Altre prestazioni	Minimo	Massimo	
	CHF	CHF	
Verifica qualità della rete	250	500	
Certificazione impianto fotovoltaico	0	500	
(dati certificati)			

² I prezzi indicati nel presente tariffario non sono comprensivi di IVA né di ulteriori tasse o eventuali altri contributi di legge.

Art. 70: Prestazioni diverse

¹ Altre prestazioni dell'Azienda non specificatamente indicate nel presente Regolamento sono fatturate a regia.

12. ASPETTI LEGALI

Art. 71: Violazioni e abusi

- ¹ L'Azienda si riserva il diritto di procedere contro i contravventori al presente Regolamento a norma della legislazione vigente.
- ² Restano riservate le disposizioni penali.

Art. 72: Abusi di prelievo e/o tariffa

- ¹ Qualora il Cliente o chi per esso contravvenga intenzionalmente alle disposizioni tariffali o inganni in qualsiasi altra forma l'Azienda, è tenuto a rimborsare l'importo sottratto, compresi interessi e spese.
- ² L'Azienda si riserva il diritto di denunciare il fatto all'Autorità penale e civile.

Art. 73: Contestazioni di ordine tecnico

- ¹ Nei casi previsti dalla legge, e in particolare nei casi controversi, l'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (ESTI) decide se un impianto soddisfa le prescrizioni dell'OIBT. La relativa decisione può essere impugnata davanti al Tribunale amministrativo federale.
- ² Per tutti gli altri casi di contestazioni, dove la competenza dell'Ispettorato non è fissata dalla legge applicabile, si applicano gli articoli seguenti.
- ³ Tutti gli eventuali costi derivanti dalla contestazione saranno posti a carico della parte soccombente.

Art. 74: Controversie in materia di tariffe e accesso alla rete

¹ Il Cliente che intende contestare le decisioni dell'Azienda può rivolgersi alla ElCom. In caso di controversia tra il Cliente e l'Azienda, l'ElCom decide:



- sull'accesso alla rete;
- sulle condizioni per la sua utilizzazione;
- sulle tariffe (di fornitura e di transito);
- sul livello di rete per l'allacciamento.

Art. 75: Diritto applicabile, tribunali ordinari e foro

¹ Le contestazioni di ordine giuridico al di fuori di quelle di competenza di ElCom sono regolamentate dalle normative di diritto federale e cantonale e saranno risolte dalle istanze e dai Tribunali ordinari competenti per legge.

13. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 76: Entrata in vigore

¹ Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte del Consiglio Comunale e del Consiglio di Stato (Dipartimento delle Istituzioni, Sezione Enti locali). Sono riservate le competenze delle altre istanze in base al diritto cantonale e federale.

² Il presente Regolamento sostituisce e annulla ogni precedente disposizione in materia.

PER IL CONSIGLIO COMUNALE:


Il Presidente:	Il Segretario:

Approvato dal Municipio di Stabio con risoluzione no. XX del XX luglio 2022. Approvato dal Consiglio comunale di Stabio in data XX dicembre 2022. Approvato dal Dipartimento delle Istituzioni con decisione del XX giugno 2022.

² Foro competente per le contestazioni di natura civile è quello di Mendrisio.



INSERTO A - SCHEMA DI ALLACCIAMENTO





INSERTO B - TASSA DI ALLACCIAMENTO

1. Disposizioni generali

- a) La tassa di allacciamento è prelevata mediante fattura emessa dall'Azienda con termine di pagamento 30 giorni.
- b) La tassa per la messa a disposizione della potenza è dovuta al più tardi al momento dell'esecuzione del nuovo allacciamento della struttura oggetto della domanda.
- c) La tassa per la messa a disposizione della potenza richiesta è dovuta per tutte le nuove costruzioni e, per analogia, in caso di potenziamento di un allacciamento esistente.
- d) La tassa di allacciamento è stabilita in base alla potenza massima disponibile (espressa in kVA) per l'impianto d'utenza.

2. Tabelle delle tasse

La tassa d'allacciamento è stabilita dal Municipio mediante Ordinanza sulla base delle seguenti tabelle:

Tassa per nuovi allacciamenti o per aumenti di potenza

Descrizione	minimo	massimo
	CHF / kVA	CHF / kVA
i primi 50 kVA *	80.00	250.00
da 51 kVA a 100 kVA	120.00	300.00
oltre 100 kVA	140.00	350.00
A seconda del punto d'allacciamento sono applicate		
le seguenti riduzioni:		
Allacciamenti ad una rete bassa tensione	0%	0%
Allacciamenti da una cabina di trasformazione	15%	30%
Allacciamenti alla media tensione	30%	60%

^{*} Viene comunque prelevata una tassa base minima per una potenza di 17 kVA (25 A).

Tassa per allacciamenti provvisori

Descrizione	minimo / CHF	massimo / CHF
Cantieri	100.00	500.00
Manifestazioni	0.00	200.00

3. Aumenti di potenza

- a) Nel caso di richieste d'aumento di potenza saranno applicate le medesime disposizioni citate in precedenza e sarà considerata, quale valore di base, la potenza massima disponibile al momento della richiesta di aumento.
- b) Per aumenti di potenza richiesti da abbonati già allacciati in media tensione sulla base del Regolamento precedentemente in vigore, la tassa sarà concordata con l'Azienda.



4. Casi particolari

È data facoltà al Municipio di stabilire particolari condizioni e tasse di allacciamento con utenti le cui situazioni non rientrano fra quelle descritte dal Regolamento e dal presente inserto. In ogni caso dovranno essere rispettati i principi e i criteri del presente Regolamento.



INSERTO C - TERMINI DI PAGAMENTO E ACCONTI

1. Disposizioni generali

Le categorie di utenza, i termini di pagamento e la frequenza di emissione degli acconti sono cosi definiti:

Profilo	Fattura	Acconto	Termine di pagamento
Profilo BT <50 Utenti in bassa tensione con consumi < di 50 MWh/anno Tariffa 7S05 (standard) Tariffa 7D05 (opzionale)* *La tariffa opzionale è applicata esclusivamente a utenti dotati di riscaldamento o boiler elettrico (consumi	semestrale semestrale	semestrale semestrale	30 giorni 30 giorni
prevalentemente notturni)			
Profilo BT >50 Utenti in bassa tensione con consumi > di 50'000 kWh/anno Tariffa 7P15 (consumi sino a 150 MWh) Tariffa 7P00 (consumi > 150 MWh)	trimestrale mensile		20 giorni 10 giorni
Profilo MT Utenti in media tensione Tariffa 5P04 (ore utilizzo da 0 a 3'999/anno) Tariffa 5P46 (ore utilizzo da 4'000 a 5'999/anno) Tariffa 5P68 (ore utilizzo da 6'000 a 8'760/anno)	mensile mensile mensile		10 giorni 10 giorni 10 giorni
Profilo PROVVISORIO / SENZA CONTEGGIO Utenti in bassa tensione nella categoria cantieri e illuminazione forfait Tariffa 7SPR (provvisorio) Tariffa 7SSC (senza conteggio)	annuale annuale		30 giorni 30 giorni



1. Disposizioni generali

- a) Le modalità di prestazione della cauzione sono stabilite, in accordo con le parti interessate, con depositi:
 - in contanti, mediante fattura emessa dall'Azienda,
 - di fideiussioni solidali di una compagnia d'assicurazione svizzera e di un istituto bancario sottoposto alla legge federale sulle banche,
 - altra modalità concordata con l'Azienda.
- b) La cauzione è dovuta entro 10 giorni dall'attivazione del contatore. Il mancato versamento della cauzione nel termine stabilito autorizza l'Azienda, previo avviso raccomandato scritto, alla disattivazione del contatore o alla posa di un contatore a prepagamento.
- c) Tutti gli utenti forti consumatori compresi nei profili BT >50 e MT, soggiacciono all'obbligo di presentare una cauzione alle modalità di cui al paragrafo a).

2. Casistica e tabella delle cauzioni

L'ammontare delle cauzioni è stabilito dal Municipio mediante Ordinanza in base alla seguente tabella:

Descrizione	minimo CHF	massimo CHF
Ditte dedite al commercio e/o industria, di società in nome collettivo, in accomandita, società per azioni o società per azioni a garanzia limitata, società cooperative, associazioni, fondazioni Profili BT >50 e MT	1'000.00	tre mensilità (consumo medio calcolato sui 12 mesi precedenti)
Ditte i cui soci con responsabilità personale non hanno domicilio in Ticino Profili BT >50 e MT	1'000.00	tre mensilità (consumo medio calcolato sui 12 mesi precedenti)
Abbonati domiciliati fuori Comune e stranieri non in possesso del permesso stranieri di domicilio (C) Profilo BT <50	200.00	1'000.00
Abbonati notoriamente insolvibili o sulla cui solvibilità sussistono dubbi Profilo BT <50 e PROVVISORIO/SENZA CONTEGGIO	500.00	consumo medio semestrale
Abbonamenti per la fornitura di parti comuni di proprietà per piani Profilo BT <50	200.00	consumo medio semestrale
Abbonati in mora nei pagamenti delle fatture dell'Azienda Profilo BT <50	500.00	consumo medio semestrale
Abbonati che per deroga, cedono energia a terzi. Tutti i profili	1'000.00	consumo medio trimestrale o semestrale